

RELAZIONE

sul

*Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n.279 del 13 novembre 2006*

L'articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge 13 novembre 2006, n.279, ha sostituito il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti alle disposizioni del citato decreto 252/2005 - con la tempistica prevista nel comma 3 dell'articolo 23 del decreto medesimo - dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso, l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti e abbiano altresì provveduto agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007.

Tenuto conto di tale previsione, in coerenza con il previsto anticipo al 1° gennaio 2007 della decorrenza dell'entrata in vigore dell'intera riforma della previdenza complementare, si rende necessario e urgente definire le procedure che le forme pensionistiche complementari devono seguire per dar corso agli adeguamenti alla nuova normativa e impartire le istruzioni volte a disciplinarne i conseguenti effetti in ordine alle adesioni raccolte.

La COVIP ha pertanto adottato il regolamento recante le procedure in questione che trova applicazione con riguardo alle istanze presentate dai fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 252/2005 (fondi pensione negoziali) e ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto medesimo che siano già autorizzati all'esercizio dell'attività entro il 31 dicembre 2006, nonché per i piani individuali pensionistici (PIP), ossia le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lett.b) del decreto n.252/2005. Le predette procedure trovano applicazione con riferimento esclusivamente alle comunicazioni di adeguamento che siano pervenute alla COVIP entro il 30 aprile 2007.

Le modalità e i termini procedurali sono stati definiti nel rispetto delle previsioni generali della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni, avendo anche riguardo alla disposizione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n.262, che richiede si tenga conto del principio di proporzionalità inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento

del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. Inoltre, anche secondo quanto previsto dal citato articolo 1 del decreto-legge 279/2006, è stato previsto l'utilizzo della procedura di silenzio-assenso, fissando, in via generale, in 90 giorni il termine per il compimento di tale effetto.

Si sono poi regolati, oltre agli aspetti connessi alla presentazione delle istanze di approvazione degli adeguamenti statutari e regolamentari, i profili inerenti agli ulteriori adeguamenti connessi alla nomina del responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza nei fondi pensione aperti e alla costituzione del patrimonio separato, previa autorizzazione dell'ISVAP, e alla nomina del responsabile per i PIP, tenendo presenti i diversi termini che la legge impone per tali adempimenti.

Sono state inoltre definite, sempre in riferimento alla fase transitoria in cui trova applicazione la disciplina in questione, le modalità di deposito della nota informativa per la raccolta delle adesioni, che deve essere redatta da ciascuna forma pensionistica complementare in conformità allo schema predisposto dalla COVIP con delibera del 31 ottobre 2006.

Nel regolamento sono poi definite le modalità di raccolta delle adesioni successive al 31 dicembre 2006, nelle more dell'approvazione degli adeguamenti da parte della COVIP, con particolare attenzione all'esigenza di garantire una corretta informativa agli aderenti, nonché le facoltà da riconoscere agli aderenti medesimi nel caso di modifiche sostanziali dei documenti statutari, regolamentari o informativi successive all'adesione.

E' stato altresì previsto, sempre al fine di garantire una corretta informazione all'aderente, che nel modulo di adesione debba essere precisato che il versamento del TFR e degli altri contributi previsti potrà avvenire, previa approvazione dello statuto o del regolamento da parte della COVIP – e iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari per quanto riguarda i PIP – solo dal 1° luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione e il 30 giugno 2007.

Oltre che per i flussi di TFR, il riferimento temporale di cui sopra è da intendersi relativo ai contributi previsti per i lavoratori dipendenti, mentre per quanto attiene a lavoratori autonomi e liberi professionisti i relativi flussi contributivi, determinati su base esclusivamente individuale, potranno essere versati alle forme pensionistiche prescelte anche prima della data del 1° luglio 2007, subordinatamente, comunque, all'approvazione, anche con procedura di silenzio-assenso, degli adeguamenti alla nuova normativa delle forme pensionistiche complementari da parte della COVIP (e, per i PIP, anche all'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari).

A tale ultimo riguardo, infine, sulla base delle disposizioni del decreto-legge 279/2006, si sono definiti gli effetti conseguenti all'eventuale mancata approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti statutari e regolamentari entro il 30 giugno 2007, prevedendo che gli iscritti al 31 dicembre 2006 possano in tal caso trasferire la posizione maturata ad altra forma pensionistica complementare e gli aderenti successivi al 31 dicembre 2006 possano aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP.